



# COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI FROSINONE

\* C.A.P. 03040

TEL. 335037

FAX 335453 \*

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 30 DEL 15 APRILE 2021

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 15 - del mese di APRILE

alle ore 18:40 – NELLA SALA DELLE ADUNANZE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della GIUNTA MUNICIPALE.

All'appello risultano:

|   |                     | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---------------------|----------|---------|
| 1 | DR. SSA BUCCI NADIA | SI       |         |
| 2 | SIG. BUCCI ROBERTO  | SI       |         |
| 3 | DR. D'ORSI AMILCARE | SI       |         |
|   | TOTALE              | =3=      | =       |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale reggente a scavalco, Dr.ssa Assunta Di Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Nadia Bucci – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'OGGETTO sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'articolo 1, comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

**Visto** l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;*

**Dato atto** che con deliberazione di giunta comunale n. 29, in data 15/04/2021, in relazione al combinato disposto degli articoli sopra richiamati, è stato approvato lo schema di “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” da proporre al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;*

### **Visti:**

- i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;
- i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

**Visto** che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Acquisti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:


### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- 3) di dare atto che la tariffa da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore, relativo alla categoria, contenuto nell'Allegato A;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- 5) di dare atto che i termini per il versamento del Canone patrimoniale sono disciplinati nel relativo Regolamento;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:


IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio Sviluppo Economico - sociale  
- Roberto Bianchi -



IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  
- Dott.ssa Alba Olandesi -

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
- Dott.ssa Nadia Bucci



IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott.ssa Assunta Di Matteo -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, Li - 19 APR 2021 -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dott.ssa Assunta Di Matteo -

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno -  
(X) poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°) -

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°) -



# Nuovo canone patrimoniale unico - tariffe occupazioni

## TARIFE STANDARD CANONE UNICO

|   |                          |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27.12.2019                                       | Tariffa standard annua   | Tariffa standard giornaliera |
| 160 del 27.12.2019  |                          |                              |
| <b>Abitanti:</b> Fino a 10.000 abitanti   | 30,00 €                  | 0,60 €                       |
| Classificazione del Comune per occupazione con cavi e conduttori ai sensi della L. 160 del 27.12.2019 |                          |                              |
| <b>Abitanti:</b> Fino a 20.000 abitanti   | € 1,50                   |                              |
|   | <b>Tariffa ad utenza</b> |                              |

## TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

| OCCUPAZIONI ANNUALI |         |              |
|---------------------|---------|--------------|
| Descrizione         | tariffa | coefficiente |
| Zona Unica          | € 17,70 | 0,59         |

| OCCUPAZIONI GIORNALIERE |         |              |
|-------------------------|---------|--------------|
| Descrizione             | tariffa | coefficiente |
| Zona Unica              | € 1,81  | 3,02         |

| OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ |         |              |
|---|---------|--------------|
| Descrizione                                     | tariffa | coefficiente |
| Zona Unica                                      | € 1,50  | 1            |

## TARIFE E COEFFICIENTI CANONE MERCATALE di cui al comma 837 dell'art. 1 L. 160/2019

| Tariffa mercati - zona unica             | €       | 1,086 |                        |
|--|---------|-------|------------------------|
| Tipologia di occupazione                 | tariffa |       | coefficiente applicato |
| Mercato settimanale titolari di posteggi | €       | 0,12  | 0,11                   |
| Mercato settimanale spuntisti            | €       | 0,23  | 0,21                   |